

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Nr. 07 del 23/01/2025

OGGETTO: VOLONTARIO SPORTIVO

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 29 del Decreto Legislativo 36/21, così come modificato dal Decreto Legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, che prevede che le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A. possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di soggetti definiti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo Sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali e che, per tali attività, è previsto un rimborso forfetario purché le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A. individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

CONSIDERATO che le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché lo svolgimento della formazione, della didattica e della preparazione degli Atleti, come meglio di seguito specificato;

CONSIDERATO, altresì:

- che le prestazioni dei volontari non possono prevedere l'erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute o, in alternativa, un rimborso forfetario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza;
- che l'attività del "volontario sportivo" è incompatibile con incarichi di lavoro sportivo in essere nel medesimo Organismo Sportivo;
- che il rimborso forfetario non rappresenta in alcun modo una modalità, anche indiretta, di corresponsione di compensi o indennità in favore del "volontario sportivo";

CONSIDERATO, in particolare, che per i volontari con rimborso forfetario, il Decreto Legge 71/2024, convertito con Legge 29 luglio 2024, n. 166, modificando l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/21, ha espressamente previsto che i soggetti beneficiari delle prestazioni dei volontari possano corrispondere agli stessi, in alternativa ai rimborsi spese analitici, rimborsi forfetari fino a un massimo di euro 400 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIM, a condizione che la stessa individui con propria delibera le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

Delibera nr. 07

del 23/01/2025

PRESO ATTO che il Consiglio Federale della FIM ha unanimemente convenuto circa la necessità sia per la Federazione sia per le proprie Società e Associazioni affiliate, di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali in occasione:

- di gare inserite a Calendario federale;
- delle attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare;
- delle giornate, organizzate dalla Federazione o dalle Società e Associazioni a essa affiliate, finalizzate a promuovere lo svolgimento dell'attività motonautica;
- di eventi di formazione e didattica organizzati dalla FIM e dalle Società e Associazioni a essa affiliate;
- manifestazioni internazionali inserite nel Calendario UIM riconosciute dalla FIM e svolte in Italia riconosciute dalla FIM;

CONSIDERATO che per attività di volontariato viene intesa quell'attività svolta da:

- soggetti tesserati di cui all'art. 25 del Dlgs 36/21 ss.mm. e al DPCM 25 giugno 2024 e ss.mm. ("*Elenco mansioni*") che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIM, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli Atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo Sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
- ulteriori soggetti, non tesserati, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIM, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli Atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo Sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;

CONSIDERATO che i soggetti di cui sopra sono autorizzati a svolgere:

- attività di formazione (docenze), attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni;
- attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi federali o societari,
- attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi federali o societari;
- accompagnatori degli Atleti minori;

Delibera nr. 07

del 23/01/2025

tranne nel caso in cui, in analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, i volontari forniscano prestazioni rese nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;

CONSIDERATO che ai volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione delle manifestazioni e degli eventi riconosciuti dalla FIM, così come sopra evidenziato, può essere riconosciuto un rimborso forfettario, per spese sostenute anche nel comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400 mensili (limite soggettivo riferito al singolo "volontario sportivo" e non all'ente erogante, per cui sarà cura di quest'ultimo, prima di erogare il rimborso forfettario, richiedere al volontario un'apposita autocertificazione attestante l'eventuale percezione, nel corso dello stesso mese, di ulteriori rimborsi forfettari erogati per l'attività volontaristica da altri enti e/o organismi sportivi);

CONSIDERATO che:

- il rimborso forfettario è ammesso per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario in occasione di una manifestazione o evento sportivo e per tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo;
- il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l'espletamento dell'attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo;
- l'entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i., la FIM e/o le sue Società e Associazioni affiliate sono tenute a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo;

Delibera nr. 07

del 23/01/2025

DELIBERA

di istituire, a partire dalla Stagione Sportiva 2025, la figura del volontario sportivo, così come caratterizzata nelle premesse che costituiscono parte integrante della presente Delibera

PRESENTI AVENTI DIRITTO A VOTO NR. 11

VOTI FAVOREVOLI NR.11

Presenti i Revisori dei Conti

VOTI CONTRARI NR. //

P. B. Monterisi – S. Barneschi

ASTENUTI NR. //

ASSENTI //

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Basilico)

IL PRESIDENTE
(Giorgio Viscione)